

Linee guida per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998

Avvertenza: *Il presente documento assolve ad una funzione meramente descrittiva dei principali adempimenti connessi al rispetto delle regole previste in materia di assetti proprietari dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 e dal Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti (di seguito "RE"). Pertanto, le informazioni ivi contenute potrebbero non risultare necessariamente esaurienti, complete e puntualmente aggiornate.*

PARTE I –MODALITA' DI APPLICAZIONE E TERMINI PER L'INVIO

1.1 In occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di fusione e/o scissione aventi ad oggetto società quotate, la comunicazione dell'entità delle partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione, deve essere effettuata dai soggetti tenuti utilizzando il modello 120/A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo.

1.2. In ipotesi di adesione ad offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli. Il calcolo della partecipazione deve essere effettuato tenendo conto del capitale sociale *post* offerta anche qualora l'attestazione dell'aumento di capitale non sia ancora stata depositata ma l'entità del nuovo capitale sia comunque stata resa nota al pubblico.

1.3 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non è necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tempestivamente tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.4 Nel caso in cui si intenda comunicare un aggiornamento non dovuto della partecipazione rilevante è necessario inviare un modello 120/A specificando che la comunicazione è resa volontariamente a tal fine e se ne consente la pubblicazione.

1.5 Nel caso in cui ci si avvalga delle facoltà previste dagli articoli 119-bis, comma 2 e 121, comma 3 del RE, nella comunicazione devono essere indicati anche i soggetti obbligati per i quali il dichiarante rende la medesima. Nell'ipotesi prevista dall'art. 119-bis comma 2 il soggetto dichiarante da indicare nel modello dovrà in ogni caso essere il soggetto posto al vertice della catena partecipativa anche qualora la sottoscrizione della dichiarazione venga effettuata da un altro dei soggetti tenuti.

1.6 Nel caso di obblighi informativi previsti dall'articolo 120 del RE deve essere inviata alla Consob, nel termine di cui all'articolo 121, comma 1, del RE, un'apposita nota completa di tutti gli elementi informativi richiesti dallo stesso articolo 120. In particolare, qualora il rapporto di controllo tra il dichiarante e l'aderente sia indiretto, deve essere indicata l'identità delle società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del predetto soggetto. Qualora tali obblighi siano adempiuti con la pubblicazione dell'estratto del patto parasociale *ex* articolo 130 del RE, si applica quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. In tal caso è necessario che nella comunicazione alla Consob, di cui all'articolo 127 del RE, venga indicato espressamente che con tale adempimento si intende assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120 del RE.

1.7 Nella comunicazione va indicata la data dalla quale decorre il termine di 4 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

1.8 In ipotesi di stipula di contratti di compravendita a termine o che prevedono un'esecuzione differita i soggetti tenuti devono darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata, entro 4 giorni di mercato aperto dalla data di perfezionamento del contratto, mediante una nota contenente gli elementi fondamentali dello stesso. Il relativo modello 120A, del cui invio deve essere fatta espressa riserva nella suddetta nota, dovrà essere inoltrato entro 4 giorni di mercato aperto dalla data dell'ordine di trasferimento dei titoli.

1.9 In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, deve farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la

rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione. In caso di decesso di un azionista già titolare di una partecipazione rilevante, si raccomanda di effettuare tempestivamente una comunicazione a cura di uno degli eredi legittimi al fine di aggiornare la titolarità di tale partecipazione anche ove la ripartizione della medesima non comporti obblighi di comunicazione in capo a nessuno degli eredi. Nel caso di eredità giacente gli eventuali obblighi di comunicazione sono da intendersi in capo al curatore.

1.10 In ipotesi di comunicazioni conseguenti atti di fusioni/scissioni dovrà farsi riferimento all'efficacia delle citate operazioni come dai relativi atti di fusione/scissione.

1.11 In ipotesi di estinzione del soggetto dichiarante di una precedente partecipazione, (ad es. fusione/cancellazione) il soggetto divenuto titolare della medesima deve effettuare una nuova dichiarazione. Inoltre si raccomanda di comunicare la riduzione entro la soglia rilevante da parte del precedente soggetto dichiarante.

1.12 Nel caso di società dichiaranti in liquidazione ovvero sottoposte a procedure fallimentari gli eventuali obblighi di comunicazione sono da intendersi in capo al liquidatore/curatore fallimentare.

1.13 In ipotesi di comunicazioni dovute a seguito di operazioni di variazione del capitale sociale della società partecipata, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la società quotata comunica al pubblico l'ammontare del nuovo capitale ai sensi dell'articolo 85-*bis*, comma 1, lett. *a*) ovvero comma 4-*bis* del RE, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi richiamati nel medesimo articolo che determinano la data di efficacia del nuovo capitale.

1.14 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

1.15 In ipotesi di comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 119, comma 6.2 del RE, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data di esercizio dell'opzione indipendentemente dalla data di regolamento ovvero dalla scadenza del contratto in caso di mancato esercizio del medesimo.

1.16 In ipotesi di operazioni di compravendita effettuata mediante procedure di collocamento accelerato gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data di chiusura del collocamento.

1.17 Per le società cooperative, il calcolo della partecipazione rilevante viene effettuato tenendo conto del numero totale delle azioni possedute e prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

PARTE II - FATTISPECIE PARTICOLARI

2.1 PARTECIPAZIONE DETENUTA DA TRUST: qualora la partecipazione rilevante sia detenuta direttamente o indirettamente da un *Trust* in qualità di soggetto posto al vertice della catena partecipativa la medesima dovrà essere sottoscritta dal *Trustee*, indicando quale dichiarante il *Trust* e fornendo altresì le informazioni richieste con la comunicazione Consob n. 0066209 del 2 agosto 2013. In particolare, tali informazioni aggiuntive riguardano la natura del *trust* (discrezionale, irrevocabile, ecc.), i poteri del *trustee* (gestore), l'identità dei beneficiari, il disponente (*settlor*), l'eventuale *protector* (guardiano), le eventuali sovrapposizioni di ruoli o di cariche in capo al medesimo soggetto nel *trust* e nelle società del gruppo.

2.2 PEGNO: con riferimento a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1, lettera *a*), del RE, nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti all'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione deve essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

2.3 PEGNO INDIVISO: nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.

Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo deve dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni" che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 3, del RE, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla

partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti indicando il nominativo di ognuno.

2.4 PRESTITO TITOLI: le azioni cedute a prestito titoli non devono essere computate ai fini del calcolo della partecipazione detenuta in azioni ma devono essere computate ai fini di eventuali obblighi di comunicazione relativi alla partecipazione in strumenti finanziari o aggregata.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118, comma 2, del RE, qualora il prestatario (o riportatore) che benefici dell'esenzione "*clearing and settlement*" (di cui all'articolo 119-bis, comma 3, lettera a, del RE) ceda in prestito, a sua volta, i medesimi titoli entro il ciclo di negoziazione, lo stesso non è tenuto agli obblighi di comunicazione in qualità di prestatore o riportato ai fini del calcolo della partecipazione in strumenti finanziari o aggregata.

2.5 GESTIONE DEL RISPARMIO: qualora la dichiarazione venga effettuata da società di gestione del risparmio ovvero da soggetti abilitati, gli eventuali prodotti gestiti aventi autonoma personalità giuridica che risultino titolari di azioni e, singolarmente, superino o raggiungano le soglie rilevanti ai sensi dell'articolo 117 del RE (anche tenuto conto dell'eventuale applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 119-bis, commi 7 ed 8 del RE) devono essere indicati compilando il relativo "allegato D".

Le società di gestione del risparmio ovvero i soggetti abilitati che dispongono, nell'ambito dell'attività di gestione, della piena discrezionalità nell'esercizio del diritto di voto riferito alle partecipazioni gestite, dovranno compilare come titolo del possesso "gestione discrezionale del risparmio".

Laddove una società di gestione del risparmio ovvero un soggetto abilitato riceva istruzioni, dirette o indirette, da un altro soggetto in relazione all'esercizio del diritto di voto riferito alle partecipazioni gestite, il titolo del possesso da indicare nella dichiarazione (che dovrà essere resa da tale ultimo soggetto) sarà "gestione non discrezionale del risparmio" e dovranno altresì essere espressi i rapporti di controllo tra il dichiarante e le società di gestione o i soggetti abilitati controllati.

Qualora le società di gestione o soggetti abilitati, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, pongano in essere contratti di prestito relativi alle partecipazioni gestite, deve farsi riferimento a quanto indicato al precedente punto 2.4.

2.6 DELEGA: nell'ipotesi di dichiarazioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del RE, l'obbligo di dichiarazione può essere assolto mediante l'invio di un solo modello (sia da parte del delegante sia del delegato) che indichi la situazione dei diritti di voto alla data dell'assemblea, nonché quella risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale. Nel medesimo caso qualora il detentore della delega riceve una o diverse deleghe in relazione ad un'assemblea degli azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola comunicazione al momento di ricezione delle deleghe, purché sia specificato in essa il totale dei diritti di voto ricevuti in delega, nonché l'indicazione dei soggetti deleganti e dei relativi quantitativi concessi.

2.7 CESSIONE RETRIBUITA DEL DIRITTO DI VOTO: nell'ipotesi di dichiarazioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera d), del RE, l'obbligo di dichiarazione può essere assolto mediante l'invio di un solo modello (sia da parte del cessionario e sia del cedente) qualora il trasferimento del diritto di voto sia limitato ad una sola assemblea.

PARTE III - COMUNICAZIONI RACCOMANDATE (NON OBBLIGATORIE)

In assenza di variazioni rilevanti della partecipazione complessivamente detenuta dal dichiarante, ovvero dai soggetti per conto dei quali il dichiarante intende assolvere l'obbligo di comunicazione, si raccomanda di effettuare una nuova comunicazione (utilizzando la causale 4) nei casi di seguito descritti:

- 1) variazioni dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società quotata;
- 2) variazioni rilevanti nell'ammontare dei diritti di voto effettivamente esercitabili riferiti alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società quotata;
- 3) inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata.
- 4) estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata;

5) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata.